

COMUNE DI _____

PROVINCIA CALTANISSETTA

ORDINANZA N. 12/09

PROVVEDIMENTI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI – ORDINANZA DI POLIZIA VETERINARIA

IL SINDACO

Visto il rapporto prot. n. 1638 del 14/07/2009 del Servizio Veterinario competente A.S.L. N. 2 Distretto di Mussomeli dal quale risulta che nell'allevamento di proprietà del Sig. Mancuso Calogero Leg. Rap. Della Piccola Soc. Coop. New Generation con sede in Mussomeli Viale Indipendenza, 4

Con allevamento situato in località **Chiarchiaro del Monaco** agro di Sutera sono stati accertati casi di BRUCELLOSI su n. 4 Ovini ~~Caprini~~;

Attesa l'urgenza di provvedere, al fine di impedire la diffusione della malattia di cui sopra;
Visti gli artt. 33 e 62 della legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 9.11.1964, n. 615 e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Piano Nazionale per il risanamento della TBC, BRC e Leb. degli animali;
Visto il D.P.R. 320 del 08/02/1954;
Visto il D.M. 453 del 02/07/1992;
Vista l'O.M. 14/11/2006;

ORDINA

- a) L'isolamento ed il sequestro degli animali infetti contrassegnati con le seguenti marche auricolari IT085000044069 – IT085000044071- IT085000044118- IT085000075095 in separato ricovero o almeno in un idoneo posto della stalla comune sino alla avvenuta macellazione, con divieto di usare abbeveratoi adibiti per gli animali sani ed il sequestro fiduciario di tutti gli animali recettivi presenti nell'azienda;
- b) Gli animali riconosciuti infetti nei quali è stata ufficialmente constatata la brucellosi devono essere macellati o abbattuti previa autorizzazione alla spostamento del Sindaco (Mod.2), sotto il controllo ufficiale ed al più presto e comunque non oltre 15 gg. dal giorno successivo alla notifica ufficiale effettuata dal personale del Servizio Veterinario in data 01/07/2009 con Prot. Notifica N. 01 ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.A. n. 31361 del 17/03/2000, possono essere allontanati previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, soltanto, per essere avviati al macello;
- c) L'isolamento dei soggetti positivi alla brucellosi dai sani nei ricoveri, sui pascoli, abbeverati in abbeveratoi separati ed esclusi dalla monta; i capi negativi possono essere spostati solo a scopo di macellazione, previa autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- d) Il ripopolamento dell'allevamento potrà avvenire dopo che gli animali saggiabili presenti in allevamento abbiano fornito esito negativo ad almeno due prove sierologiche ufficiali effettuate a distanza di 21 giorni l'una dall'altra ed effettuate dopo 3 settimane dalla eliminazione dell'ultimo dei capi infetti in modo che gli animali risultano negativi per 42 giorni consecutivi;
- e) La distruzione dei feti e degli invogli fetali, di disinfettare periodicamente i ricoveri; le concimaie e tutti le attrezzature per il bestiame di non spargere deiezioni solide e liquide nei terreni, di impedire l'accesso a personale estraneo e di tenere lontano cani, gatti ed animali da cortile;
- f) Il latte prodotto nell'azienda dagli animali infetti, dopo appropriato trattamento termico, può essere utilizzato unicamente per la alimentazione degli animali dello stesso allevamento
- g) Il latte prodotto nell'azienda dagli animali negativi deve essere raccolto in contenitori separati identificati con appositi contrassegni e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato mediante trattamento di


pastorizzazione a 71,7 C° per 15 secondi o qualsiasi combinazione equivalente (art.6 O.M. 14/11/2006) può essere utilizzato previo trattamento profilattico per la caseificazione;

h) Si fa obbligo al proprietario o al detentore dell'allevamento infetto di comunicare immediatamente al Servizio Veterinario di questa Azienda USL N° 2 Distretto di Mussomeli verbalmente o telefonicamente al numero telefonico 0934/991972 casi di decessi o macellazione d'urgenza.

I seguenti provvedimenti saranno revocati con le modalità previste dall'art. 16 comma 1° del Regolamento Polizia Veterinaria e dell'O.M. 14/11/2006.

IL SINDACO

Prot. n. 20/7/09



RELATA DI NOTIFICA

Prot. n. 4772

Il sottoscritto Messo Comunale attesta di aver oggi notificato la presente ordinanza al Sig. Dr. Leop. Bell.

Calabrese consegnandone un originale in mani di Manca

Calabrese

Prot. n. 20/7/09

IL RICEVENTE

Manca Calabrese

IL MESSO COMUNALE

Calabrese